REGOLAMENTO (CEE) N. 3588/73 DEL CONSIGLIO

del 28 dicembre 1973

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-silico-manganese della sottovoce 73.02 D della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per il ferro-silico-manganese della sottovoce 73.02 D la Comunità economica europea si è impegnata ad aprire, a decorrere dal 1969, un contingente tariffario comunitario annuale di 50 000 tonnellate in esenzione da dazio doganale;

considerando che a norma dell'articolo 39 dell'atto di adesione i nuovi Stati membri sono tenuti per il prodotto in questione a procedere, il 1° gennaio 1974, al primo ravvicinamento dei dazi delle loro tariffe doganali a quelli della tariffa doganale comune; che a decorrere da questa data è quindi necessario che il fabbisogno dei nuovi Stati membri, per quanto riguarda il prodotto in provenienza dai paesi terzi, venga soddisfatto nel corso del periodo contingentale, grazie al contingente tariffario in questione; che nel quadro del precitato contingente tariffario, detti Stati membri devono applicare dazi conformi alle disposizioni stipulate in materia dall'atto di adesione;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori a detto contingente nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni fino ad esaurimento di quest'ultimo; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingentale considerato;

considerando tuttavia che i dati statistici disponibili in merito alle importazioni dei nuovi Stati membri in provenienza da paesi terzi che non hanno beneficiato di una preferenza tariffaria equivalente in forza di altro regime preferenziale si riferiscono esclusivamente al 1972 ed ai primi mesi del 1973; che le importazioni dei singoli Stati membri nel corso del 1972 corrispondono, rispetto alle importazioni totali della Comunità per il prodotto in questione, alle percentuali qui di seguito indicate; che sulla scorta delle più recenti previsioni formulate dagli Stati membri per il 1973 e confermate dagli stessi dati statistici relativi alle importazioni dei primi mesi, le percentuali delle suddette importazioni sarebbero le seguenti:

	1972	1973
Benelux	10,80	15,21
Danimarca	1,69	2,46
Germania	55,24	64,00
Francia	0,43	0,98
Irlanda	0,01	0,01
Italia	15,26	12,51
Regno Unito	16,57	4,83

considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato del ferro-silico-manganese durante il 1974, la percentuale di partecipazione iniziale al volume del contingente può approssimativamente determinarsi come segue:

Benelux	8,33
Danimarca	0,62
Germania	82,20
Francia	0,10
Irlanda	1,04
Italia	3,54
Regno Unito	4,17

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto, occorre suddividere in due parti il volume contingentale, ripartendo la prima parte e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro ali-

quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario a un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 96 % del volume contingentale;

considerando che le aliquote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di una aliquota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, e che quest'ultima deve, in particolare, poter eseguire il grado di esaurimento del volume del contingente e informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza dell'aliquota iniziale tale Stato deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 50 000 tonnellate di ferro-silico-manganese della sottovoce 73.02 D della tariffa doganale comune.

2. Non sono imputabili sul contingente tariffario suddetto le importazioni del prodotto in questione che già beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali in forza di un altro regime tariffario preferenziale accordato da alcuni Stati membri, in particolare nel quadro di accordi di libero scambio.

3. Nei limiti del contingente tariffario in questione, il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso.

4. I nuovi Stati membri applicano, nei limiti del contingente tariffario in questione, dazi calcolati conformemente alle disposizioni stipulate in materia dall' atto di adesione.

Articolo 2

1. Una prima parte di 48 000 tonnellate di tale contingente tariffario comunitario viene suddivisa tra gli Stati membri; le aliquote che, salvo l'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974, ammontano per gli Stati membri a:

Benelux	4 000	tonnellate
Danimarca	300	tonnellate
Germania	39 450	tonnellate
Francia	50	tonnellate
Irlanda	500	tonnellate
Italia	1 700	tonnellate
Regno Unito	2 000	tonnellate

2. La seconda parte di 2 000 tonnellate costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro — quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 1 — ovvero la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva — qualora sia stato applicato l'articolo 5 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, di una seconda aliquota pari al 10 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino a esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1974.

Articolo 5

Se per il 15 settembre 1974 uno Stato membro non ha esaurito la propria aliquota iniziale, esso trasferisce alla riserva, entro il 10 ottobre 1974, la parte non utilizzata di detta aliquota che ecceda il 20 % del quantitativo iniziale. Esso può trasferire una parte superiore se si ha motivo di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 ottobre 1974 il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate fino al 15 settembre 1974 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la parte della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 15 ottobre 1974, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile, e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all' ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione, alle loro aliquote, delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione al consumo.

4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate alle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ove GULDBERG